

## CH\_VB 87.379 vom 9. Oktober 1987

Bundesverwaltung, 1987-10-09, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch\\_vb\\_87.379](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_87.379)

FR: CH\_VB 87.379 du 9 octobre 1987

IT: CH\_VB 87.379 del 9 ottobre 1987

### Erwägungen

#### E. 9

Oktober 1987 N 1491 Interpellation Bühler-Tschappina sorveglianza della convenzione di diligenza delle banche, gli organi di revisione esterni dei membri devono impegnarsi a verificare che i loro mandanti osservino i regolamenti della Soffex. La Soffex può comunque ordinare dei controlli supplementari. Poiché, come già detto, possono essere membri del clearing solo degli istituti che soggiacciono alla legge sulle banche, in quest'ambito la reciprocità si fonda sulla vigente prassi a tenore della legge sulle banche. Per i membri della borsa che non sono membri del clearing e che pertanto possono anche non essere degli istituti bancari, la Soffex intende fondarsi sulla politica di reciprocità seguita dalle borse estere, per cui i membri esteri saranno ammessi a tutte le importanti borse estere di «options» e «futures». Nei regolamenti della Soffex sono contenute anche le condizioni che disciplinano il mercato borsistico. Rileviamo al riguardo che alle borse valori, le condizioni in base alle quali si svolge il commercio sono fissate dalle borse stesse. Secondo le disposizioni della legge sulle banche, spetta alla Commissione federale delle banche verificare le prescrizioni concernenti i fondi propri e l'accumulazione dei rischi. Come già menzionato, un gruppo di lavoro istituito da questa commissione sta analizzando gli effetti dell'imposta federale diretta e all'imposizione cantonale di Zurigo. Nell'ambito delle transazioni, il commercio di opzioni e la conclusione di contratti di «financial futures» non sono sottoposti alla tassa di bollo di negoziazione che sarà versata soltanto nei (rari) casi in cui ha luogo una consegna di titoli. L'imposta preventiva non è dovuta sugli utili risultanti da «financial futures», né su quelli delle Trades Options, poiché per l'Amministrazione federale delle contribuzioni questi utili sono generalmente considerati come profitti in capitale. Questo stesso modo di procedere - vale a dire, gli utili sono considerati come profitti in capitale e non come guadagni realizzati in manifestazioni simili alle lotterie - è parimenti seguito nell'ambito dell'imposta federale diretta. Gli utili realizzati da persone che non sono obbligate a tenere una contabilità non hanno rilevanza fiscale. Si potranno eventualmente fare eccezioni se il contribuente esercita professionalmente questo genere di affari. In merito alle imposte dirette cantonali, è importante sapere se i cantoni seguiranno la valutazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e imporranno i profitti e le perdite risultanti da tali transazioni solo a quelle persone obbligate a tenere una contabilità. Tuttavia, è probabile che i pochi cantoni che ancora conoscono l'imposizione dei profitti in capitale privati, rilevino a questo titolo anche i profitti derivanti da tali operazioni. Questioni relative ai nuovi strumenti finanziari Lo studio del campo di applicazione di una vasta sorveglianza dei mercati finanziari dovrebbe comprendere, oltre all'interno comparto finanziario e assicurativo, anche il commercio e l'industria, sempreché si tratti di attività relative ai mercati finanziari. In ogni caso, il Consiglio federale non vede attualmente alcuna ragione per emanare prescrizioni concernenti, per esempio, gli investimenti di imprese private. Fa parte segnatamente delle

competenze interne di queste imprese evitare di contrarre rischi non calcolabili ed eccessivi. Inoltre, per diversi motivi sarebbe inconcepibile un assoggettamento delle società industriali e commerciali alla legge sulle banche. Contrariamente alle banche, queste imprese non lavorano con i fondi affidati loro dai clienti. La necessità di una particolare vigilanza, come prevista dalla legge sulle banche, in questo settore non esiste; l'autorità che dovesse sorvegliare tutte le società commerciali e industriali sarebbe eccessivamente onerata di lavoro. Il Consiglio federale non esclude tuttavia che vi sia la necessità di proteggere il pubblico da persone e imprese che effettuano operazioni finanziarie senza essere assoggettate a una regolamentazione legale e che le prescrizioni federali e cantonali non siano sempre sufficienti ad impedire efficacemente gli abusi (cfr. il parere del Consiglio federale del 28.5.1980 sulla mozione Robbiani del 19.3.1980 concernente le borse). Di questa questione si dovrà tener conto nelle considerazioni relative ad un'eventuale creazione di una regolamentazione globale del mercato finanziario.

87.487 Le président: L'interpellateur n'est que partiellement satisfait de la réponse du Conseil fédéral. 57.379 Le président: L'interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil fédéral. #ST# 87.452

Interpellation Bühler-Tschappina Berufsbildungsreglemente. Uebersetzung in die Amtssprachen Règlements sur la formation professionnelle. Traduction dans les langues officielles Wortlaut der Interpellation vom 15. Juni 1987 Immer wieder kommt es vor, dass Berufsbildungsreglemente in Kraft gesetzt werden, bevor diese in sämtlichen Amtssprachen erscheinen. So ist zum Beispiel das Reglement über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung für Schreiner am 1. Januar 1987 in Kraft gesetzt worden, obwohl die italienische Fassung im Laufe der ersten drei Monate dieses Jahres nicht ausgeliefert werden konnte. Ähnliche Verzögerungen sind auch bei anderen Berufen zu verzeichnen. Für italienischsprachige Lehrmeister ist dieser Zustand unzumutbar. In diesem Zusammenhang stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen: 1. Hat der Bundesrat bei der Beschlussfassung über die Inkraftsetzung Kenntnis davon, dass die Réglemente noch nicht in allen Amtssprachen vorliegen? 2. Ist der Bundesrat bereit, dafür zu sorgen, dass die Auslieferung der Berufsbildungsreglemente in allen Amtssprachen spätestens einen Monat vor dem Inkrafttreten erfolgt bzw. die Inkraftsetzung bis zu diesem Zeitpunkt hinausgeschoben wird?

Texte de l'interpellation du 15 juin 1987 Les règlements sur la formation professionnelle entrent souvent en force avant d'avoir été publiés dans les trois langues officielles. Ainsi, le règlement sur la formation et l'examen de fin d'apprentissage des menuisiers-ébénistes est entré en vigueur le 1er janvier 1987 bien que sa version italienne ne fût pas disponible au premier trimestre de la même année. De semblables retards sont constatés pour d'autres métiers. Cette situation est intenable pour les maîtres italophones. C'est pourquoi je pose les questions suivantes au Conseil fédéral: 1. Sait-il que les règlements ne sont pas disponibles dans les trois langues officielles au moment de leur mise en vigueur? 2. Entend-il faire en sorte que les règlements de formation professionnelle soient disponibles dans toutes les langues officielles au plus tard un mois avant leur entrée en force ou le cas échéant à retarder la mise en application du règlement de manière à respecter ce délai?

Mitunterzeichner - Cosignataire: Keine - Aucun

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Pini Neue Finanzmarktinstrumente Interpellation Pini Nouveaux instruments financiers Interpellanza Pini Nuovi strumenti finanziari In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1987 Année Anno Band III Volume Volume Session

Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat  
Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung

**E. 14**

Séance Seduta Geschäftsnummer 87.379 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum  
09.10.1987 - 08:00 Date Data Seite 1489-1491 Page Pagina Ref. No 20 015 813 Dieses  
Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der  
Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de  
l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino  
ufficiale dell'Assemblea federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.